

---

## Cessione di Rottami obblighi del cedente

Rif. Normativo art 74, commi 7 e 8 DPR 633/72

Rev. 08/09/2021

---

Capita spesso di dover effettuare cessioni di rottami, cascami ed avanzi o altro a soggetti passivi d'imposta nella normale prassi produttiva delle Nostre società per il ritiro di alcuni materiali. Di seguito si riepilogano in maniera snella con un focus operativo quelli che sono gli adempimenti amministrativi da parte di chi cede il rottame e quindi da parte di chi emette fattura di vendita secondo la disciplina prevista per questo particolare settore ai sensi dell'art 74 c.7-8 del DPR 633/72.

Le Macro categorie in oggetto sono:

- **ROTTAMI**: beni divenuti fisicamente inutilizzabili (e non semplicemente obsoleti) per lo scopo cui sono destinati, non riparabili, o per i quali non è conveniente la riparazione. Ai fini IVA, essi si distinguono dai "beni usati" in quanto non sono suscettibili di reimpiego senza essere sottoposti ad ulteriore lavorazione o trasformazione;
- **CASCAMI**: residui di prodotti determinatisi durante la lavorazione e riutilizzabili in condizioni normali, ma estranei alla lavorazione dalla quale si sono formati; „
- **AVANZI**: i residui di una fase della lavorazione di un prodotto, non più inseribili in un ciclo produttivo in quanto in eccesso o in difetto rispetto alle necessità quantitative della produzione.

Tutti i soggetti IVA che operano nel settore del commercio di rottami e dei materiali di scarto sono tenuti all'applicazione della disciplina ai sensi dell'art 74 c.7-8 del DPR 633/72

Sono soggette ad IVA, con il meccanismo dell'inversione contabile:

- le cessioni domestiche di: rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi (e relativi lavori);
- carta da macero;
- stracci;
- scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;
- bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
- beni di cui ai punti precedenti, che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura

---

### **OBBLIGHI DEL CEDENTE**

Il soggetto che effettua la cessione di rottami è tenuto ad emettere fattura:

1. secondo le ordinarie regole di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972;
  2. senza applicazione dell'IVA; „
  3. **riportando l'annotazione "INVERSIONE CONTABILE" ed il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972.**
-